

	CONTRATTO	
	per	
	Affidamento del servizio di accoglienza integrata nell’ambito	
	della Rete SAI relativo alla categoria “disagio mentale e disagio	
	sociale” per 8 posti ordinari di cui al D.M. del 13/10/2022	
	- CIG: 95241465E9 -	
	- CUP: H15I22000400001 -	
	TRA	
	il COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI con	
	sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F.	
	01307110484 nella persona del dott. RAFFAELE UCCELLO (C.F:	
	CCLRFL66T28A053R), Dirigente del Servizio sociale	
	amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966, domiciliato, ai fini	
	del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi Sociali,	
	Viale de Amicis n. 21 Firenze, il quale interviene nel presente atto	
	non in proprio, ma in rappresentanza dell’Amministrazione;	
	E	
	CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA	
	SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -	
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito: “CO&SO”) con	
	sede legale in Firenze, via Valdipesa n. 1, con P.IVA/C.F. e	
	iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n. 04876970486,	
	Repertorio Economico Amministrativo n. FI-497755, iscritto all’albo	
	delle cooperative al n. A108639 – Sezione cooperative a mutualità	
	prevalente, nella persona del legale rappresentante Giacomo Billi,	
	1	

nato a Firenze il 4/07/1964 e domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Consorzio sopra indicata,

PREMESSO CHE

- al termine di apposita procedura aperta svolta in modalità telematica, con atto n. DD/2021/01527 del 15/03/2021 è stato aggiudicato il servizio di accoglienza e integrazione SAI “Dm-Ds”, al Consorzio Co&So, fino al 31/12/2022, con opzioni di ripetizione del servizio per un massimo di ulteriori 21 mesi, nonché di proroga tecnica per ulteriori 3 mesi;

- in data 11/05/2022 è stato stipulato il contratto relativo al servizio in questione;

- il Ministero dell’Interno, con decreto del 13/10/2022, ha determinato di continuare a finanziare i progetti SAI del Comune di Firenze per il triennio 2023-2025;

- con note acquisite al protocollo nn. 407093 del 30/11/2022 e 415459 del 6/12/2022 è stata acquisita la disponibilità del citato Consorzio alla ripetizione del servizio;

- con atto n. DD/2022/09667 del 14/12/2022 è stata affidata la realizzazione del servizio di accoglienza e integrazione SAI “Dm-Ds” ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016, per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2023 al Consorzio Co&So, con sede legale in via Valdipesa n. 1 – 50127 Firenze), P.IVA 04876970486, per un importo complessivo di € 289.342,80 (corrispettivo unitario *pro capite pro die* € 99,09);

	- a seguito di richiesta prot. n.	
	PR_FIUTG_Ingresso_0185675_20211125, è stata rilasciata	
	l'informazione antimafia liberatoria in data 06/03/2022 a favore di	
	CO&SO;	
	- essendo decorsi più di trenta giorni dalla predetta richiesta, la	
	stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3	
	D. Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte del Comune	
	di Firenze secondo quanto ivi previsto;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che	
	precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto,	
	insieme agli altri atti e documenti di seguito richiamati, menzionati o	
	allegati,	
	E	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto	
	Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come	
	sopra rappresentato ed in esecuzione degli atti citati in premessa,	
	affida all'operatore economico CO&SO, che come sopra	
	rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di	
	accoglienza integrata nell'ambito della Rete SAI relativo alla	
	categoria “Disagio mentale e disagio sociale” per 8 posti	
	complessivi, finanziati con D.M. 13/10/2022, dal 1/01/2023 al	
	31/12/2023 (CIG: 95241465E9 e CUP: H15I22000400001).	
	4	

Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal presente contratto e, per quanto ivi non diversamente disposto, dagli atti e documenti inerenti il precedente affidamento e relativo contratto. Tali documenti, pur non materialmente allegati al presente regolamento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si precisa in particolare che:

- la durata dell'eventuale nuovo affidamento decorre dal giorno 1/01/2023 al giorno 31/12/2023, come previsto all'art. 3;
- il corrispettivo unitario (retta giornaliera per accoglienza) è rideterminato in € 99,09 e, conseguentemente, il costo per la realizzazione del servizio per il periodo viene a determinarsi in € 289.342,80 IVA e ogni altro onere inclusi, come previsto all'art.4.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti imprevisti che dovessero intervenire, le parti si impegnano a provvedere all'elaborazione del DUVRI.

Art. 3 – Durata del contratto di appalto

	Il contratto ha durata pari a 365 giorni, decorrenti dal giorno	
	1/01/2023 al 31/12/2023.	
	Art. 4 – Importo del contratto di appalto	
	L'importo per la realizzazione del servizio viene determinato in €	
	289.342,80 (duecentottantanovemilatrecentoquaranadue/80 euro) IVA	
	e ogni altro onere inclusi, per la durata temporale specificata all'art.	
	3 del presente regolamento contrattuale.	
	I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.	
	Art. 5 – Garanzia del contratto di appalto	
	A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
	derivanti dal presente contratto e ai sensi dell'art. 103 comma 1 D.	
	Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha stipulato idonea garanzia fideiussoria	
	definitiva per un importo pari a € 20.184,50	
	(ventimilacentottantaquattro/50 euro) emessa da UnipolSai	
	Assicurazioni S.p.A., n. 1/2233/96/179933710/1.	
	La garanzia ha validità ed efficacia fino ad apposita comunicazione	
	liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del	
	documento di garanzia) da parte del Comune di Firenze, con la quale	
	verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale	
	eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del	
	contratto.	
	Art.6 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva	
	L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per i danni a persone e	
	cose che si verifichino nell'esecuzione del presente contratto e, in	
	generale, per la durata dell'affidamento.	
	6	

L'appaltatore è responsabile per danni prodotti al Comune di Firenze, al suo personale o ai suoi beni, ovvero per danni a terzi o a cose di terzi, cagionati dal proprio personale nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/03, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine, sono state stipulate le seguenti polizze assicurative:

- Polizza RCT/RCO n. 500528515 contratta da CO&SO con Allianz Agenzia Firenze-Signa e relativa appendice di dichiarazione;
- Polizza RCT/RCO n. 186780938/12 contratta da Il Girasole con UnipolSai.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e recano il codice identificativo gara e il codice unico di progetto.

L'Amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento, che questo sia disposto sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Firenze ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in riferimento al servizio oggetto del presente contratto sono stati nominati i seguenti responsabili del trattamento dei dati personali, i quali tutti presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza:

- la persona giuridica Consorzio CO&SO, nella persona del legale rappresentante signor Giacomo Billi;

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile esterno CO&SO, valendosi dell'autorizzazione specifica del Comune di Firenze, si è avvalso di altro responsabile, quale la persona giuridica "Il Girasole", nella persona del legale rappresentante signor Claudio Giannini.

Art. 10 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è formato e stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta con firma digitale.

Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto, presenti e future, sono a carico dell'appaltatore, inclusa l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss. mm. ii., se dovuta.

Le operazioni del presente atto sono soggette alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, *data dell'ultima sottoscrizione digitale*

per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali

dott. RAFFAELE UCCELLO

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

per CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in qualità di mandataria
capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese

Il legale rappresentante Giacomo Billi,